



Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013
Programme de Développement Rural
2007-2013

ALLEGATO 4:
REGIME DI
CONDIZIONALITA'

**DISCIPLINA DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ DELLA PAC
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
VALLE D'AOSTA**

**RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2006, N. 12541 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

ALLEGATO A

della Deliberazione di Giunta regionale N. 3412 del 30/11/2007

recante

**ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI
ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N.
1782/03.**

ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2005 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.

ARTICOLO 3, ARTICOLO 4 (PARAGRAFI 1, 2, 4), ARTICOLI 5, 7, 8

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l’elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 luglio 2007 recante elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (S.O. n. 167 alla G:U. n. 170 del 24 luglio 2007)
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 n. 184 recante “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e alle zone di protezione speciale (ZPS)”

Recepimento regionale

- Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64, “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”.
- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.”

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n° 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE ”,
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 3361 del 16 settembre 2002 “Approvazione della proposta di designazione proposta dal Ministero dell’Ambiente, di quattro Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva comunitaria 79/409/CEE”,
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 178 del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti d’Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”,
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 4233 del 29 dicembre 2006 “Approvazione dell’ampliamento della Zona di Protezione Speciale parco naturale Mont Avic (zps it1202000) in esecuzione della sentenza della corte di giustizia delle comunità europee nella causa c.378/01, procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 288 del trattato per insufficiente designazione di zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/cee “uccelli selvatici”.

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 “Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione d’incidenza, ex. Art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G n. 2204/2004.

Organismo preposto alla gestione e al controllo, a livello regionale, del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente: **Assessorato agricoltura e risorse naturali -Servizio aree protette; Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d’Aosta**

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d’Incidenza ai sensi della DGR n. 1815 del 6 luglio 2007. La conduzione dell’azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE o SIC secondo la direttiva 92/43/CEE deve avvenire nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell’area.

Nelle more dell'emanazione degli ulteriori piani di gestione e/o delle misure di conservazione regionali, si applicano, ove pertinenti, gli impegni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 n. 184 recante "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e alle zone di protezione speciale (ZPS)"

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE.

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**

Recepimento regionale

Non ci sono specifici provvedimenti regionali in materia.

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA.

ARTICOLO 3, PARAGRAFI 1 E 2

Recepimento

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).**

Recepimento regionale

Non ci sono specifici provvedimenti regionali in materia.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

**ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE.
ARTICOLI 4 E 5**

Recepimento

- DM 19 aprile 1999”Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinatio n. 86 G.U. n. 102 del 4.05.1999)
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art.74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di “zone vulnerabili”;
 - Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006).

Recepimento regionale

Regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 6, “Norme tecniche per lo stoccaggio, il trattamento, la maturazione e il riutilizzo dei reflui zootecnici”

Deliberazione n. 4995 del 30/12/2004 recante “Piano di tutela delle acque”, approvata dal Consiglio regionale in data 8/02/2006 (“piano di tutela delle acque”).

In base ai risultati delle analisi della rete di monitoraggio acque sotterranee e superficiali non risultano superamenti dei valori limiti fissati per concentrazione dei nitrati; pertanto nel territorio della Valle d’Aosta non sono presenti attualmente zone vulnerabili.

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

In assenza dei provvedimenti della Regione, si applicano le disposizioni di cui al citato Titolo V del DM 7 aprile 2006.

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE.

ARTICOLI 6, 13, 15, E 22 (LETTERA b)

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 “Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia”, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n.157 dell’8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 luglio 2007 recante elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (S.O. n. 167 alla G:U. n. 170 del 24 luglio 2007)
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 n. 184 recante “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e alle zone di protezione speciale (ZPS)”

Recepimento regionale

- Legge Regionale N. 64 del 27 agosto 1994 “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”.
- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.”

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n° 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE”,
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 178, del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
- Deliberazione di Giunta regionale n 654 del 10 marzo 2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo Sito di importanza comunitaria, nell’alta Valgrisenche, del suo inserimento nella Banca dati Natura 2000 della Valle d’Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio.

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 “Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione d’incidenza, ex. Art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G n. 2204/2004.

Organismo preposto alla gestione e al controllo, a livello regionale, del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente - *Assessorato Agricoltura e risorse naturali - Servizio aree protette; Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d’Aosta.*

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d’Incidenza ai sensi della DGR n. 1815 del 6 luglio 2007. La conduzione dell’azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE o SIC secondo la direttiva 92/43/CEE deve avvenire nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell’area.

Nelle more dell’emanazione degli ulteriori piani di gestione e/o delle misure di conservazione regionali, si applicano, ove pertinenti, gli impegni di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 n. 184 recante “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e alle zone di protezione speciale (ZPS)”

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. (CE) N. 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.

ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO (CE) N. 2629/97 DELLA COMMISSIONE (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 820/97 (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI.

ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 820/97.

ARTICOLI 4 E 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8).

ARTICOLI 3, 4 E 5.

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28/06/2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. 06.02.2001 n. 30)
- DM 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) modificato dal Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 “Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 237 dell’11.10.2005)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18-10-2005)”

Recepimento regionale

- legge regionale 26 marzo 1993, n. 17, recante “Istituzione dell’anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento”;
- legge regionale 28 aprile 2003, n.17 “Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane”;
- regolamento regionale di applicazione della legge regionale 26 marzo 1993, n.17;
- deliberazione della Giunta regionale n. 3517 del 12.01.1998 concernente “ Approvazione dell’istituzione del passaporto per i bovini allevati in Valle d’Aosta, come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 5/95”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 4210 del 2.12.2000, recante “Approvazione delle procedure operative per la gestione dell’anagrafe regionale del bestiame e disposizioni in materia di certificazione ed etichettatura delle carni bovine”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 21.01.2002 concernente “Approvazione di disposizioni relative alla commercializzazione degli animali sul territorio della Valle d’Aosta e per l’invio fuori dal territorio regionale”;

Organismi preposti alla gestione e al controllo, a livello regionale, del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente: *Assessorato agricoltura e risorse naturali – Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico; Azienda USL - Servizio veterinario; Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d’Aosta.*

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Il detentore degli animali è responsabile di tutti gli adempimenti relativi all’identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia.

In modo particolare è tenuto al rispetto degli obblighi di registrazione dell’azienda di allevamento e dei capi introdotti, dell’identificazione degli animali, della segnalazione della movimentazione aziendale, nonché della corretta registrazione degli eventi collegati all’anagrafe del bestiame stesso.

Impegni

- registrazione dell’azienda presso l’Ufficio servizi zootecnici competente, con richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività o comunque in caso di variazione della sede operativa;
- comunicazioni all’Ufficio servizi zootecnici competente dei dati anagrafici e fiscali relativi al detentore e al proprietario dei capi e successiva comunicazione di eventuali loro variazioni;
- doppia identificazione di tutti i capi presenti in azienda mediante marca auricolare trasponder inserito in bolo ruminale;
- gestione indiretta dei mezzi identificativi da parte dell’Association Régional des Eleveurs Valdostains (AREV) che ha il compito di applicarli agli animali in tutti gli allevamenti della regione e di gestire eventuali residui o rimarcature;
- effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che lasci l’allevamento da parte dell’Associazione allevatori in base ad un programma operativo mensile, basato sulle previsioni di parto e comunque su richiesta e segnalazione e richiesta dell’allevatore;
- aggiornamento del Registro di Stalla informatizzato tenuto presso l’Ufficio servizi zootecnici da effettuarsi entro i sette giorni dall’avvenuta variazione del patrimonio zootecnico dell’azienda. Aggiornamento che potrà essere effettuato direttamente dal singolo detentore/proprietario o tramite l’Associazione allevatori, responsabili di macelli o

- responsabili di centri di raccolta, conduttori d'alpeggio, altri detentori o altre associazioni o enti riconosciuti;
- aggiornamento indiretto del registro di stalla che comporta sempre l'obbligo da parte dell'allevatore di un controllo periodico del registro aziendale informatizzato per il quale è ritenuto comunque l'unico responsabile;
- tenuta regolare dei passaporti inviati direttamente all'allevatore che dovrà riconsegnarli all'autorità competente in caso di blocco sanitario, morte, macellazione, decesso, smarrimento del capo o al nuovo acquirente in caso di compravendita;
- segnalazione di spostamento di animali in salita ed in discesa dall'alpeggio.

Indici di verifica

Portata (impatto) - rilevanza delle violazioni alla norma nazionale e/ regionale (caratteristica): numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in percentuale sul totale dei capi [(n° capi totali - n° capi conformi)/ n° capi totali x 100].

Classi violazione:

- segnalazione (cfr. art. 41 lettera a) del Reg. (CE) 796/04): discordanza tra capi presenti in stalla e capi registrati in BDR inferiore al 1%;
- basso: tra 1 e 5% dei capi non conformi sul totale;
- medio: tra 5 e 20% dei capi non conformi sul totale;
- alto: oltre 20% dei capi non conformi sul totale.

Gravità della violazione in relazione all'assenza della documentazione richiesta e alla registrazione in BDR;

caratteristica: registrazione dell'azienda e dei capi in BDR.

parametri di valutazione:

- mancata segnalazione all'ufficio centrale di variazioni della situazione di stalla;
- presenza di capi senza passaporto e/o marche auricolari e/o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la provenienza e dati identificativi (impegni A.6.2.a - b - c);
- presenza di capi non registrati in BDR;
- mancata registrazione azienda in BDR;

classi violazione:

- basso: un solo parametro presente;
- medio: due parametri presenti;
- alto: tutti parametri presenti.

Gravità della violazione: presenza di oltre il 50% di capi non conformi.

Intervento correttivo: provvedere alla regolare registrazione e marchiatura dei capi.

ELENCO “B” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2006 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

ARTICOLO 3

Recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60);
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

Recepimento regionale

- Delibera di giunta del 3 novembre 2003, n. 4057 “Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro per il coordinamento delle attività finalizzate all’attuazione in Valle d’Aosta del Piano regionale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari nelle aziende agricole della Regione, nonché sulla presenza di residui nei prodotti agricoli locali e sulle matrici ambientali.
- Delibera di giunta del 09 febbraio 2004, n.297 “Approvazione, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2002, del piano regionale di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il triennio 2004-06 del relativo piano operativo regionale per l’anno 2004 nonché delle direttive per la gestione dei rifiuti derivanti dall’uso di prodotti fitosanitari”. Seguono provvedimenti dirigenziali annuali.
- Regolamento regionale del 21 maggio 1998, n.6 “Istituzione di corsi annuali per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e all’impiego dei fitofarmaci molto tossici, tossici e nocivi, detto “patentino”.

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Recepimento

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006).

Recepimento regionale

Non ci sono specifici provvedimenti regionali in materia

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

E' vietato detenere e somministrare agli animali da reddito sostanze (farmaci) ad azione tireostatica, estrogena, androgena, progestinica e sostanze β agoniste ed anabolizzanti.

E' altresì vietato cedere tali farmaci ad altre aziende.

Qualora questi farmaci veterinari siano usati a scopo terapeutico e zootecnico devono rispettare le condizioni di utilizzo previste ed essere registrati su un apposito registro farmaci a cura del veterinario prescrittore. Occorre inoltre rispettare i tempi di sospensione previsti.

Organismo preposto alla gestione e al controllo, a livello regionale, del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente: *Azienda U.S.L.- Servizi veterinari*.

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1), 18, 19 E 20

Recepimento

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte “A” dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004);

- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 dell'1.7.2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2005).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR: Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 5.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi" (G.U. n. 107 del 10.05.2007).

Attuazione regionale

Non ci sono specifici provvedimenti regionali in materia

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

E' vietato immettere sul mercato alimenti/mangimi non conformi contenenti sostanze estranee alla loro naturale composizione.

L'agricoltore ha l'obbligo di registrazione/riconoscimento per la produzione di alimenti e mangimi.

L'agricoltore deve essere in grado di tracciare/rintracciare le materie prime/alimenti zootecnici in entrata ed i prodotti/alimenti in uscita dall'azienda.

Organismo preposto alla gestione e al controllo, a livello regionale, del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente: *Azienda U.S.L.- Servizi veterinari*.

ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15

Attuazione regionale

Non ci sono specifici provvedimenti regionali in materia.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

È vietata la somministrazione agli erbivori di proteine animali trasformate.

Per qualsiasi caso sospetto di TSE presente in allevamento, l'agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti anche in tema di riproduzione animale.

Organismo preposto alla gestione e al controllo, a livello regionale, del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente: *Azienda U.S.L.- Servizi veterinari*.

**ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA
ARTICOLO 3**

Recepimento

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (GU n. 258 del 6-11- 2006 Suppl. Ordinario n.210).

Recepimento regionale

Non ci sono specifici provvedimenti regionali in materia.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

L'agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) di qualsiasi caso sospetto presente nel suo allevamento ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti.

Organismo preposto alla gestione e al controllo, a livello regionale, del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente: *Azienda U.S.L.- Servizi veterinari*.

**ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
ARTICOLO 3**

Recepimento

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)

Recepimento regionale

Non ci sono specifici provvedimenti regionali in materia.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

L'agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) di qualsiasi caso sospetto presente nel suo allevamento ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti.

Organismo preposto alla gestione e al controllo, a livello regionale, del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente: *Azienda U.S.L.- Servizi veterinari*.

**ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI
ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI**

ARTICOLO 3

Recepimento

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

Recepimento regionale

Non ci sono specifici provvedimenti regionali in materia.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

L'agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) di qualsiasi caso sospetto presente nel suo allevamento ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti.

Organismo preposto alla gestione e al controllo, a livello regionale, del rispetto della normativa nazionale/regionale/locale vigente: *Azienda U.S.L.- Servizi veterinari*.

ELENCO “C” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2007 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

ARTICOLI 3 E 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7), modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331(Attuazione della Direttiva 97/2/CE) – G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 4/08/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006 del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli (G.U. n. 205 del 4 settembre 2006).

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

La Regione Valle d’Aosta vigila affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tutte le aziende con impianti, comprese quelle di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta dopo tale data, anche quelle con meno di 6 vitelli soddisfino almeno i requisiti seguenti:

- i vitelli stabulati in gruppo devono disporre di uno spazio libero sufficiente per permettere loro di voltarsi e sdraiarsi senza alcun impedimento (almeno 1,5 mq per ogni capo inferiore a 150 kg di peso vivo, 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo compreso tra 150 Kg e 220 ed almeno 1,8 mq per vitelli di peso vivo superiore a 220 Kg).
- è possibile legare i vitelli, metterli in box singoli oltre 8 settimane per motivi occasionali come effettuazione di terapie (certificato del veterinario) o periodo del pasto.
- se i vitelli sono stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, i recinti o le poste devono avere pareti perforate e la loro larghezza non deve essere inferiore a 90 cm più o meno 10 %, oppure a 0,80 volte l’altezza del garrese.

Condizioni particolari possono essere applicate:

- ai vitelli il cui stato di salute o comportamento esige che siano isolati dal gruppo al fine di essere sottoposti ad un trattamento appropriato;
- ai bovini riproduttori di razza pura di cui alla direttiva 77/504/CEE (1);
- ai vitelli che restano con la madre ai fini del loro allattamento;
- ai vitelli tenuti in stabulazione libera.

La durata di utilizzazione degli impianti costruiti durante il periodo transitorio, conformemente al paragrafo 1, in nessun caso supera la data del 31 dicembre 2007, salvo se i medesimi si conformano a tale data ai requisiti della direttiva citata.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta. vigila affinché le condizioni relative all’allevamento dei vitelli siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell’allegato alla Direttiva 91/629/CE.

Eventuali requisiti minimi complementari a quelli figuranti nell'allegato per quanto riguarda la protezione dei vitelli potranno essere determinati, sotto forma di raccomandazione, dalla Commissione.

**ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991,
CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO 1**

Recepimento

- Decreto legislativo n.534 del 30 dicembre 1992 “Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione della direttiva 2001/88/CE e 2001/93/CE) – G.U. n. 49 del 28/02/2004.
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Attuazione regionale

La Regione Autonoma V.d.A. vigila affinché la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo sia pari almeno a:

- 0,15 mq per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg,
- 0,20 mq per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg,
- 0,30 mq per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg,
- 0,40 mq per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg,
- 0,55 mq per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg,
- 0,65 mq per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg,
- 1,00 mq per i suini di peso medio superiore a 110 kg;

Le norme minime di cui sopra si applichino a tutte le aziende.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta vigila affinché le condizioni relative all'allevamento di suini siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato alla Direttiva 91/630/CE. Tuttavia, sino al 30 giugno 2013, l'autorità competente degli Stati membri può autorizzare una deroga alle disposizioni enunciate al capitolo I, paragrafi 3, 5, 8 e 11 di detto allegato e modificato dalla direttiva 2001/93/CE recepita dal Decreto Legislativo 20 febbraio 2004 n.53.

**ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1998,
RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI**

ARTICOLO 4

Recepimento

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302.

- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001

Attuazione regionale

La Regione Autonoma V.d.A. provvede affinché le condizioni d'allevamento o di custodia degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, siano conformi alle disposizioni che figurano in allegato della Direttiva 98/58CE.

DISCIPLINA DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ DELLA PAC SUL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

**RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 21 DICEMBRE 2006, N. 12541 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

ALLEGATO B

della Deliberazione della Giunta regionale N. 3412 del 30/11/2007

recante

**ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE
CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 E
ALL'ALLEGATO IV DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03.**

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio
--

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione.

A norma dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale sono previsti i seguenti impegni:

- realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto successivo, in considerazione dell'elevata acclività, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri impegni equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006.

Sono inoltre esenti dalla presente norma le superfici stabilmente inerbite (prati e pascoli permanenti) o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria (vigneti e frutteti)

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b), comma 3, articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale sono previsti i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.

Deroghe sono ammesse per i seguenti casi

- a) Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a), comma 3, articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale la presente norma prevede una durata massima della monosuccessione del mais e del sorgo pari a cinque anni. Per gli altri cereali non potrà avere una durata superiore a tre anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 1 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
2. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento per le zone montane.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

Ambito di applicazione: per l'impegno di cui alla successiva lettera a): superfici di cui alla lettera e), comma 3, articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni. Per l'impegno di cui alla successiva lettera b): superfici di cui alle lettere a) e b), comma 3, articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresì un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- a) manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.
- b) Esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma di cui alla lettera a), la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale la presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo nonché l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in

condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d’uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi in riferimento all’impegno di cui alla lettera a):

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Presenza di drenaggio sotterraneo.
3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E’ obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni..

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell’habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o inaffittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento della Regione

A norma dell’articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 21 Dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche e integrazioni a livello regionale sono previsti gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c) per le superfici dichiarate a pascolo. Secondo le definizioni previste dalla normativa regionale, si considera “pascolo permanente” esclusivamente la superficie agraria corrispondente alle qualità colturali di “pascolo fertile” o “pascolo magro”.

Deroghe

Sono ammesse nel caso d’interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine al precedente impegno a) e all’impegno c) ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento della Regione.

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale la norma prevede il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a), b) e, per l'impegno di cui alla lettera b), un numero di interventi di sfalcio o di altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

Deroghe applicabili sui terreni ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 luglio di detta annata agraria

In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

6. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
 - a) Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi a successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
 - b) Impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi d'infestazione di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo.
 - c) E' ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui al precedente punto 6 e 7, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2, comma 1 del predetto Decreto, a livello regionale la norma prevede il divieto di estirpazione delle piante di olivo; la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi:

- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante.
- la spollonatura degli olivi

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

- a) in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144 , e da eventuali specifiche leggi regionali vigenti;
- b) in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
--

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi nella lettera c).

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 2 comma 1 del predetto decreto, a livello regionale la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti e, nelle aree perimetrale ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti or dinari per la preparazione dei letti di semina.